

Reg. n. 04/2018

Intervento svellimento di vecchio vigneto irriguo e reimpianto di stessa coltura in agro di Minervino Murge

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la legge 394/91, art. 13;

VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

VISTA la richiesta formulata dal sig. Giuseppe Barbera in qualità di proprietario del fondo rustico per interventi di svellimento di vecchio vigneto e reimpianto di stessa coltura acquisita in data 30/01/2018 al protocollo di questo Ente al n. 368;

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente e relativa allo sveltimento di vecchio vigneto irriguo e reimpianto di stessa coltura in agro di Minervino Murge, su terreno identificato al fg. 7 p.lla 5, per una superficie d'intervento pari a 00.49.27 ettari, ricadenti in zona C del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

CONSIDERATO che l'intervento richiesto costituisce un mero svecchiamento di coltura esistente in quanto prevede la rimozione di un vigneto a tendone irriguo e la sostituzione con uno stesso impianto da uva, pertanto non è assoggettabile autorizzazione paesaggistica poiché non determina alcuna variazione dell'assetto strutturale del paesaggio; va

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto agli artt. 8, 13 e 18 delle NTA del Piano per il Parco;

CONSIDERATO che l'intervento proposto, essendo un mero svecchiamento di coltura in atto su terreno agricolo già circondato da altri coltivi, non determina incidenze negative sui sistemi naturali.

RILASCIA II NULLA OSTA

al sig. Barbera Giuseppe nato ad Andria il 20/05/1940 e residente a Trani in via Badoglio n. 30, proprietario del fondo, alla realizzazione di un intervento di miglioramento fondiario, consistente nello svellimento di vecchio vigneto irriguo e reimpianto della stessa coltura in agro di Minervino Murge, su terreno identificato al fg. 7 p.lla 5, per una superficie d'intervento pari a 00.49.27 ettari, ricadenti in zona C del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

- 1. Istanza in bollo;
- 2. documento di riconoscimento del proponente;



- 3. relazione tecnico illustrativa;
- 4. rilievo fotografico con punti di ripresa;
- 5. ortofoto stralci cartografici, planimetria di progetto, estratti di mappa;
- 6. titolo di proprietà
- 7. nulla osta all'estirpazione vigneto del Dipartimento Agricoltura Regione Puglia;

A condizione che:

- il terreno durante l'autunno inverno deve essere mantenuto inerbito sino alla primavera, quando la vegetazione erbacea può essere eliminata o contenuta con l'interramento, lo sfalcio o il pascolamento;
- per il nuovo impianto devono essere usate cv autoctone;

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell'avvio dei lavori, trasmettere all'Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di termine dei lavori.

- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire pdalla data di emissione.
- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Copia del presente provvedimento è inviato alla Provincia di Barletta-Andria-Trani ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Minervino Murge, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 08/02/2018

IL <mark>DIRETTORE</mark> Prof. Domenico Nicoletti